

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

*IL GIUDICE DEL LAVORO DEL Tribunale di Napoli, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nella causa RG :
proposta ex art 700 c.p.c. con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte vertente*

TRA

,rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto,
dagli avv.ti **Ciro Santonicola**, C.F. SNTCRI84L12C129L ed **Aldo Esposito**, C.F. SPSLDA82M29L845K,
unitamente ai quali elettivamente domicilia, presso lo studio legale in Castellammare di Stabia (NA) 80053,
alla via Amato n. 7, dichiarando, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero
di fax 081/19189944, ovvero presso la casella di posta elettronica certificata
ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Dirigente *pro tempore*; tutti
rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Armando
Diaz, 11;

-RESISTENTI CONTUMACI -

sciogliendo la riserva di cui all' udienza del /10/2020 con concessione di giorni 10 per note

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il /9/2020 premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice
adito, *lamentando il ricorrente una impropria collocazione nella graduatoria provinciale di I fascia per le
supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, considerato che Il
petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito
all'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio complessivo di 66 punti per i titoli
artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-
56, A-59 e A-63, precisava che la domanda della parte ricorrente verteva essenzialmente sul
riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio di 66 punti in graduatoria ,con la corretta
collocazione, pertanto sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.*

Deduceva altresì sussistere la competenza territoriale del giudice adito poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso. ed Il docente aveva prestato l'ultimo servizio scolastico presso l'Istituto Comprensivo (allegato 1)

Tanto premesso nel merito esponeva che :

Il sig. docente di strumento musicale era inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Napoli, triennio 2017/2020, classe di concorso , con l'attribuzione del punteggio di 66 punti per titoli artistici (allegato 2).

Il Decreto Ministeriale n.374 del 1 giugno 2017 (allegato 3) che disciplina l'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, all'art 5 comma 1, prevede che gli aspiranti supplenti, ivi compresi i docenti di Strumento musicale nelle istituzioni scolastiche di I e II grado, sono graduati secondo la annessa Tabella A (allegato 4).

Tale Tabella A, lettera F, indica espressamente i titoli artistici valutabili per il riconoscimento di un punteggio massimo di 66 punti nelle graduatorie di strumento musicale nelle scuole secondarie di I e II grado.

Detti titoli artistici, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze di cui al D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, sono valutati da apposite Commissioni costituite presso gli Uffici scolastici provinciali (USP), nominate e presiedute dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria.

Inizialmente, l'Amministrazione scolastica resistente, esaminata la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Napoli, triennio 2017/2020, riconosceva all'istante il punteggio inferiore a 66 punti.

Tuttavia, il sig. con ordinanza n. cronol. : del : /2018 (allegato 5) emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott. ssa Maria Lucantonio, ottenne il riconoscimento del diritto ai 66 punti per i titoli artistici in suo possesso.

Difatti, la scuola capofila, l'Istituto Comprensivo Statale emise un decreto di aggiornamento del punteggio dei titoli artistici per la classe di concorso , in 66 punti (allegato 6).

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (allegato 7), contenente la disciplina della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, all'art 8 dispone che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A3 (allegato 8).

Tale Tabella A3, sezione BA, indica espressamente i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66.

Il docente _____, seguendo le istruzioni indicate nell'OM n. 60/2020, in data 06.08.2020, inoltra domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), per le classi di concorso _____, indicando il possesso dei titoli artistici e professionali specificamente valutabili per l'attribuzione di punti 66 (allegato 9).

Tuttavia, la Direzione Generale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli con decreto m_pi.AOOU SPNA.REGISTRO UFFICIALE(U). _____ -09-2020 (allegato 10) pubblicava le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso _____ attribuendo al ricorrente per i titoli artistici il punteggio di 30 in luogo di 66.

Osservava che a pag. 224 della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) del personale docente delle scuole secondaria di I° grado (allegato 11), classe concorso _____, il prof. (_____ risulta collocato alla posizione n. _____ con un punteggio totale di _____.

Lamentava quindi che l'Amministrazione Scolastica ha illegittimamente assegnato al ricorrente un punteggio inferiore ai 66 punti, ponendo in essere una condotta contraria al disposto dell'ordinanza n. _____ del _____ 2018 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

Il legittimo affidamento del docente all'attribuzione dei 66 punti era stato determinato dalla precedente valutazione operata da parte resistente.

Tanto premesso, il Sig. _____ agiva in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere il riconoscimento dei 66 punti dei titoli artistici nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), classi di concorso _____, previa disapplicazione dei decreti di pubblicazione delle menzionate graduatorie nella parte in cui attribuiscono un punteggio inferiore, stante l'impossibilità di ricevere convocazioni per l'assegnazione delle supplenze dell'a.s. 2020/2021,

Affermava sussistere il *ius boni iuris in quanto* l'Amministrazione Scolastica ha illegittimamente assegnato al ricorrente un punteggio inferiore ai 66 punti, ponendo in essere una condotta contraria al disposto della ordinanza n. cronol. _____ /2018 del _____ 2018 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

Invocava il provvedimento giudiziale, contenente l'accertamento del diritto al punteggio complessivo di 66 punti per i titoli artistici in possesso del Sig. _____, che non può essere oggetto di rivalutazione, né da parte dell'Ufficio Scolastico né da parte di altro Giudice in virtù del principio del *ne bis in idem*.

Richiamava il principio del "*ne bis in idem*", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, e non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.

La stessa Amministrazione resistente nel triennio 2017-20 ha assegnato al ricorrente i 66 punti per i titoli artistici, determinando il punteggio complessivo in graduatoria che ha consentito l'attribuzione delle _____.

supplenze come personale docente. Difatti il riconoscimento del punteggio massimo previsto per i titoli artistici ha consentito al Sig. _____ di lavorare come docente.

Deduceva la riduzione del punteggio avesse violato il principio dell'affidamento.

Lo stesso rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica.

Deduceva che non qualsiasi affidamento potrebbe definirsi legittimo; perché ciò avvenga è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi, tutti configurabili nel caso di specie:

1) Il primo, di natura oggettiva, consiste nel vantaggio che il terzo ha conseguito dalla situazione giuridica: l'attribuzione dei 66 punti in graduatoria consente al Prof. (_____) di collocarsi nelle prime posizioni in graduatoria;

2) In secondo luogo, occorre che il privato pretenda di difendere un'utilità ottenuta in buona fede: ebbene,

Rappresentava che Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con ordinanza _____ 2018 del _____ ha riconosciuto il diritto ai 66 punti per titoli artistici;

3) In ultimo, affinché l'affidamento possa essere tutelato, è necessario che questo si sia consolidato nel tempo, ovvero che l'utilità sia stata conservata, tanto da convincere il beneficiario della sua stabilità. Ebbene, la scuola capofila, l'Istituto Comprensivo Statale _____, in data _____ 2018 emettendo il decreto di aggiornamento del punteggio dei titoli artistici per la classe di concorso _____ in 66 punti, ha consentito al ricorrente di lavorare con reiterati contratti a tempo determinato (allegato 13);

Tale assetto è stato recepito da una sentenza del TAR Lazio (Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455), che ha affermato come la tutela del legittimo affidamento, per il destinatario dei provvedimenti amministrativi, costituisca proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato, nel cittadino incolpevole, un legittimo affidamento.

Deduceva altresì la sussistenza del periculum in mora.

Il docente precario, ricorreva _____, con procedura di urgenza, al fine di richiedere il riconoscimento dei 66 punti dei titoli artistici nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), classi di concorso _____ previa disapplicazione dei decreti di pubblicazione delle menzionate graduatorie nella parte in cui attribuiscono un punteggio inferiore, stante l'impossibilità di ricevere convocazioni per l'assegnazione delle supplenze dell'anno scolastico 2020/2021, il cui avvio in Campania è previsto il 24 settembre 2020.

Difatti, il Presidente della Regione Campania, con ordinanza n. 4 del 04/09/2020, ha disposto l'avvio dell'anno scolastico in data 24 settembre 2020 (allegato 14).

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del punteggio di 66, ai titoli artistici, in favore del docente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle nomine su organico di fatto, previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza.

Chiedeva emissione del decreto inaudita altera parte.

Nello specifico, premesso che il prof. _____ risulta collocato nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) del personale docente delle scuole secondarie di I° grado, _____, alla posizione _____ con un punteggio totale di _____, di cui 30 punti per titoli artistici, occorre evidenziare che l'attribuzione degli ulteriori 36 punti per i titoli artistici, consentirebbe di ottenere un punteggio complessivo di _____ ed accedere alla posizione n. _____, indispensabile per ottenere una supplenza annuale (vedasi pag. _____ dell'allegato 11, GPS).

Difatti, dal riparto del contingente delle immissioni in ruolo dell'a.s. 2020/2021 dedicato alla classe di concorso _____ risultano da assegnare _____ cattedre (allegato 15). Tuttavia durante le menzionate operazioni di immissioni in ruolo sono stati individuati solo due docenti quali destinatari di contratti di lavoro a tempo indeterminato sulla classe di concorso _____ (vedasi pag. 24 del decreto _____ del _____ 2020 dell'USR CAMPANIA allegato 16). Pertanto, restano disponibili _____ cattedre sulla classe di concorso _____ che saranno coperte da docenti dalla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS).

Rappresentava che appariva decisivo ottenere, prima dell'inizio delle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze, una pronuncia che accerti il diritto del ricorrente ad ottenere i 66 punti, utili per accedere alla posizione n. _____, indispensabile per ottenere una supplenza annuale, giacché il mancato riconoscimento del punteggio di 66 per titoli artistici in favore del docente si sarebbe concretizzato nell'impossibilità di ricoprire posti di docenza resi disponibili dopo lo scorrimento della graduatoria ed attribuiti con le nuove convocazioni decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 re.

La convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, in ragione di un *pericolo estremo ed irreparabile*.

Le supplenze scolastiche costituiscono l'unica fonte di reddito del prof. _____ per provvedere alle esigenze proprie e del nucleo familiare (sia allegata ultima dichiarazione dei redditi, allegato 17).

Pertanto ricorreva al Tribunale civile, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa concessione del provvedimento cautelare monocratico "inaudita altera parte" e contestuale fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio (funzionale alla conferma, modifica o revoca del citato provvedimento):

- disapplicare il decreto m_pi.AOOSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).C _____ con cui l'USR CAMPANIA – ATP NAPOLI ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso _____ attribuendo al ricorrente il punteggio di 30 in luogo di 66 per i titoli artistici;

- accertare e dichiarare che, parte ricorrente, docente _____, vanta il diritto al riconoscimento del punteggio di 66 per i titoli artistici;

-conseguentemente, condannare la controparte ministeriale (l'USR CAMPANIA – ATP NAPOLI) ad attribuire al docente () il punteggio di 66 per titoli artistici nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 classi di concorso

Non si costituivano il Ministero dell' Istruzione ,dell' Università e della Ricerca , l' AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI e l' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA restando contumaci .

Il giudice fissava l' udienza del : /10/2020 per la notifica del ricorso e la trattazione della causa . In detta udienza rilevata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia degli enti resistenti e si riservava la decisione all' esito di note di discussione

Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione del giudice adito .

E' infatti pacifico che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma costituiscono atti assunti di atti posti in essere con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato . Pertanto in presenza degli stessi i sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

Nel medesimo senso anche La Suprema Corte di Cassazione con sent n. 25840/2016, m ove si chiarisce che la giurisdizione viene determinata sulla base del petitum sostanziale

Nel caso di specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio di 66 punti in graduatoria , con la corretta collocazione, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sussiste altresì la competenza per materia del giudice adito atteso che il ricorrente presta attività presso l' Istituto Comprensivo

In ordine al **fumus boni iuris** va osservato che Il sig. (), docente di strumento musicale (), era inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Napoli, triennio 2017/2020, classe di concorso (), con l'attribuzione del punteggio di 66 punti per titoli artistici (come risulta dall' allegato 2 della produzione).

Il Decreto Ministeriale n.374 del 1 giugno 2017 (allegato 3) che disciplina l'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, all'art 5 comma 1, richiamava nell' attribuzione del punteggio la Tabella A (allegato 4) nella quale alla lettera F sono indicati i titoli artistici valutabili per ottenere punteggio massimo di 66 punti nelle graduatorie di strumento musicale nelle scuole secondarie di I e II grado , valutati da apposite commissioni .

Dalla ricostruzione storica dei fatti effettuata in ricorso e suffragata dai documenti prodotti , emerge che l'Amministrazione scolastica resistente, esaminata la domanda di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Napoli, triennio 2017/2020, riconosceva all'istante il punteggio

inferiore a 66 punti , sicchè il _____ proponeva ricorso ex art 700 c.p.c. a questo tribunale , conclusisi con ordinanza n. cronol. _____ 2018 (allegato 5) emessa Sezione Lavoro di questo Tribunale, Giudice Dott. ssa Maria Lucantonio, ottenendo il riconoscimento del diritto ai 66 punti per i titoli artistici in suo possesso.

Pertanto in esecuzione di detta ordinanza, non reclamata e idonea ad acquisire efficacia di sentenza, la scuola capofila, l'Istituto Comprensivo Statale _____ in data : _____ 2018, emetteva un decreto di aggiornamento del punteggio dei titoli artistici per la classe di concorso _____ in 66 punti (allegato 6).

Successivamente l' Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (allegato 7), contenente la disciplina della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, all'art 8 prevedeva che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A3 (allegato 8), ove alla sezione BA precisava i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66.

Pertanto correttamente il ricorrente sulla scorta della richiamata ordinanza e secondo le istruzioni indicate nell'OM n. 60/2020, in data 06.08.2020, inoltrava domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), per le classi di concorso _____, indicando il possesso dei titoli artistici e professionali specificamente valutabili per l'attribuzione di punti 66 (allegato 9).

Tuttavia come da lui lamentato in ricorso e documentato all' allegato 11 , dalla pubblicazione delle graduatorie per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per le classi di concorso _____, constatava che la Direzione Generale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli con decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U) _____ (allegato 10) aveva attribuito al ricorrente per i titoli artistici il punteggio di 30 in luogo di 66.

Ciò comportava una collocazione del _____ in graduatoria provinciale per le supplenze della scuola secondaria di I grado , per la classe di concorso _____ alla posizione n _____ con un punteggio totale di _____ punti, di cui 30 punti per titoli artistici , mentre per _____ graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) del personale docente delle scuole secondaria di II^ grado (allegato 12), classe concorso _____ , il prof. _____ risultava collocato alla posizione _____ con un punteggio totale di _____ , di cui 30 punti per titoli artistici.

Passando alla valutazione della fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso questo giudice osserva che a seguito dell'ordinanza n. _____ /2018 di questo Tribunale , dott. Maria Lucantonio che non reclamata ha assunto efficacia di sentenza, per il richiamato principio del ne bis in idem ex art 39 c.p.,c. nella vigenza del decreto ministeriale n . 374 dell'1/8/2017 (allegato 3) che all' art 5 comma 1 per gli aspiranti supplenti (tra cui sono compresi i docenti di strumenti musicali nelle istituzioni scolastiche di I e II grado) richiama la tabella A , resta inibita a questo giudice la rivalutazione dei medesimi fatti già oggetto di una pronuncia giudiziale , sicchè risulta accertato il dedotto fumus boni iuris .

Peraltro l' Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (allegato 7), contenente la disciplina della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, all'art 8 prevedeva e che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A3 (allegato 8), ove alla sezione BA i titoli

artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66.

Illegittimo appare pertanto il decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U) (allegato 10) emesso dalla Direzione Generale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli, che aveva attribuito al ricorrente per i titoli artistici il punteggio di 30 in luogo di 66, con conseguente sua illegittima collocazione ad una posizione deteriore rispetto a quella spettantegli con l'attribuzione dei 66 punti riconosciutigli già con la richiamata ordinanza /2018, del Tribunale di Napoli Sezione lavoro, che nel triennio 2017 /2020 gli ha consentito di ricoprire delle supplenze e che, riconoscendogli punti di 66, lo collocherebbe nei primi posti in graduatorie

Sussiste altresì il periculum in mc in considerazione del fatto che la mancata attuazione del dictum contenuto nella ordinanza di questo Tribunale ed decreto della Direzione Generale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U) (allegato 10) emesso in data '2020, oltre che pregiudicare le legittime aspettative del ricorrente, lo ha costretto ad esperire un ulteriore ricorso giudiziario per la disapplicazione del provvedimento illegittimo, risultato non conseguibile attraverso l'esperimento dell'azione di cui all'art 669 duodecies c.p.c.

Il pregiudizio subito assume il carattere dell'irreparabilità atteso che gli effetti del provvedimento illegittimo incidono su interessi che non hanno carattere strettamente patrimoniale, ma intaccano diritti personali non suscettibili di reintegrazione ex post, non consentendo al ricorrente l'inserimento nell'organico di fatto per l'anno 2020/2021.

Va inoltre sottolineato che le supplenze costituiscono unica fonte di reddito per il Prof. per provvedere alle esigenze del suo nucleo familiare, come da dichiarazioni dei redditi allegata (doc 17). Pertanto in esecuzione delle statuizioni conseguenti il giudicato formatosi questo giudice disapplica il decreto decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U) 2020 con cui la URS Campania – ATP Napoli ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Napoli valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso con cui si attribuiva al ricorrente il punteggio di 30 in luogo di 66 per titoli artistici ed accertato che il ricorrente ha diritto al 66 punti per titoli artistici, ordina all'Amministrazione resistente di riconoscere ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (allegato 7), contenente la disciplina della costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, all'art 8 prevedeva che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A3 (allegato 8), ove alla sezione BA precisava i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66, il punteggio già riconosciuto al con la pronuncia giudiziale

Ne consegue la condanna alle spese dei resistenti secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e per l'effetto disapplica il decreto m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).(-2020 con cui l'USR CAMPANIA – ATP NAPOLI pubblicava le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI valevoli per il biennio 2020/2021 e

2021/2022, per le classi di concorso / attribuendo al ricorrente il punteggio di 30 in luogo di 66 per i titoli artistici;

2) accerta che il prof. , ha diritto al riconoscimento del punteggio di 66 per i titoli artistici; e per l' effetto , condanna il MIUR , l'USR CAMPANIA e ATP NAPOLI ad attribuire al docente il punteggio di 66 per titoli artistici nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 classi di concorso ;

3) condanna il MIUR, l'USR CAMPANIA e ATP NAPOLI al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge con attribuzione .

Si comunichi

Napoli /11/2020

il giudice del lavoro

Maria Pia Mazzocca